

TRIBUNALE DI BRESCIA

I dati relativi al Tribunale di Brescia sono stati raccolti da:

Camera Penale di Brescia

Responsabili della ricerca:

Eustacchio Porreca (Presidente), Alessandro Magoni

Hanno partecipato al monitoraggio dei dati:

Marco Agosti, Stefania Amato, Michela Arcai, Iacopo Barzellotti, Vieri Barzellotti, Alessandra Beretta, Andrea Bianchetti, Alessandra Bossini, Matteo Brunori, Andrea Cavaliere, Michela Chiarini, Maria Cividini, Cristina Fratelli, Chantal Frigerio, Andrea Frigo, Alice Gaburri, Francesca Gnutti, Giorgia Ianni, Andrea Ingenito, Federico Letinic, Daniela Micheletti, Mose Mondini, Giacomo Nodari, Marta Pelizzari, Andrea Pezzangora, Laura Poggi, Roberta Sabatino, Giovanni Salvi, Elena Scotuzzi, Laura Traverso, Federica Turano, Carla Valtellini, Elisabetta Vegezzi, Gianluca Venturini, Stefano Verzeletti, Andrea Vigani e Federica Viola

Con il contributo di:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia

TRIBUNALE DI BRESCIA

IL RILEVAMENTO DEI DATI

Il Tribunale di Brescia appartiene alla “seconda classe dimensionale” fra quelle individuate dai criteri metodologici dell’indagine, che assegnavano alla Camera Penale di Brescia il compito di monitorare almeno 400 processi.

L’attività di monitoraggio si è svolta nel periodo compreso tra il 19 maggio ed il 6 giugno 2008, per un numero complessivo di 15 giornate (per tre settimane dal lunedì al venerdì, eccetto la giornata festiva di lunedì 2 giugno 2008). Ogni udienza, davanti al singolo Giudice, collegiale o monocratico, è stata monitorata nella sua interezza, dall’inizio alla fine e, pertanto, sono stati rilevati tutti i processi chiamati nel corso di quella giornata.

I rilevatori sono stati scelti, su base volontaria, tra gli avvocati (26) ed i praticanti (11) del foro di Brescia con esperienza professionale penalistica. Singolarmente, ognuno dei rilevatori è stato impegnato per più giornate, in numero variabile. Ogni giorno sono stati monitorati in media 32 processi.

L’attività ha riguardato unicamente la sede di Brescia del Tribunale, mentre non sono state considerate le due sedi distaccate di Salò e Breno, principalmente per l’esiguità del carico di lavoro di tali sedi, che, sulla base dei dati raccolti prima di dare corso alla ricerca, avrebbero fornito elementi non significativi, dal momento che le udienze penali si tengono non più di una volta la settimana.

Così come definito dai criteri generali della ricerca, non sono state considerate le udienze di rito direttissimo, di riesame o appello in materia di misure cautelari e gli incidenti di esecuzione.

Va precisato che, sebbene nel periodo oggetto di rilevazione abbia avuto luogo l’astensione dall’attività lavorativa del personale addetto alla stenotipia, a causa delle rivendicazioni economiche e, più in generale, sindacali, a Brescia la rilevazione non si è mai fermata – in conformità alle indicazioni provenienti dai responsabili nazionali della ricerca. L’attività giudiziaria, infatti, non ha risentito dell’assenza degli stenotipisti se non in un numero limitatissimo di casi (nell’ordine di poche unità), in quanto, in quel periodo la verbalizzazione è avvenuta in forma sintetica.

GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI

I processi oggetto di analisi sono stati in tutto 456 (464 nella rielaborazione di Eurispes, che ha “sdoppiato” alcune schede di rilevazione relative a processi con più

imputati che hanno operato scelte di rito diverse), di cui 412 davanti al tribunale monocratico (pari all'88,8%) e 52 (11,2%) davanti al tribunale collegiale, con una media giornaliera di processi rilevati di circa 32.

TABELLA 1

Aula di riferimento
Anno 2008
Valori assoluti e percentuali

Aula di riferimento	V.A.	%
Aula monocratica	412	88,8
Tribunale collegiale	52	11,2
Totale	464	100,0

Fonte: Eurispes.

La durata media del processo monocratico è stata rilevata in 18 minuti, mentre quella del processo collegiale in 97 minuti. Si tenga presente che il dato è comprensivo degli eventuali periodi di sospensione dell'udienza disposti dal giudice (ad esempio al fine di attendere l'arrivo di un testimone, oppure di consentire l'acquisizione di documenti o di informazioni da parte della cancelleria, etc.).

TABELLA 2

Durata media della trattazione di un processo in udienza
Anno 2008
Valori assoluti

Aula di riferimento	Durata media
Aula monocratica	18 minuti
Tribunale collegiale	97 minuti

Fonte: Eurispes.

L'indagine ha evidenziato, inoltre, che il 77,2% dei processi era a carico di un unico imputato ed il 21,6% di più imputati.

TABELLA 3

Numero imputati
Anno 2008
Valori assoluti e percentuali

Numero imputati	V.A.	%
Unico	358	77,2
Più imputati	100	21,6
Non risposta	6	1,2
Totale	464	100,0

Fonte: Eurispes.

Com'è noto, uno degli obiettivi che l'analisi si è posto di raggiungere è stato quello di individuare le ragioni della eccessiva durata del processo penale. Particolare attenzione è stata quindi prestata ai rinvii delle udienze ed alle loro cause e modalità.

Primo elemento emerso dall'elaborazione dei dati del monitoraggio è il tempo medio di rinvio ad altra udienza: per il rito monocratico esso è di 90 giorni, per il

collegiale di 98 giorni. Si parla, quindi, di circa tre mesi di tempo tra un'udienza e l'altra, dato in netta contraddizione con il principio di immediatezza che dovrebbe caratterizzare peculiarmente il processo penale, soprattutto quello a carico di imputati detenuti.

TABELLA 4

Tempi medi di rinvio ad altra udienza
Anno 2008
Valori assoluti

Aula di riferimento	Media
Aula monocratica	90 giorni
Tribunale collegiale	98 giorni

Fonte: Eurispes.

La frequentazione quotidiana delle aule del nostro Foro consente di affermare, con buon margine di certezza, che rinvii a così lungo termine sono imputabili al carico di lavoro gravante sia sui singoli giudici che sulle cancellerie, spesso impossibilitate, per carenza di personale – come viene ormai da anni ripetuto – a provvedere agli adempimenti successivi o precedenti alle udienze penali.

Ciò è tanto più preoccupante se si considera che, come ben esplicito dalla tabella 5, più della metà dei processi ha come esito il rinvio ad altra udienza (55,2%), mentre solo il 41,4% dei processi monitorati si è concluso con pronuncia di sentenza. A tali percentuali è da aggiungere il 3,4% di processi conclusi con la restituzione degli atti al PM, dato, nella sua esiguità, tutto sommato confortante in quanto appare limitato il numero dei processi che subiscono una radicale regressione.

TABELLA 5

Esito dell'udienza
Anno 2008
Valori assoluti e percentuali

Esito dell'udienza	V.A.	%
Sentenza	192	41,4
Restituzione degli atti al PM	16	3,4
Rinvio ad altra udienza	256	55,2
Totale	464	100,0

Fonte: Eurispes.

L'analisi ha cercato inoltre di individuare le specifiche ragioni di restituzione degli atti al PM che, sostanzialmente, si riducono, nella maggior parte dei casi, alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio (81,3%).

TABELLA 6**Ragioni della restituzione degli atti al PM**

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Ragioni della restituzione degli atti al PM	V.A.	%
Nullità della citazione diretta a giudizio	13	81,3
Nullità del decreto che dispone il giudizio	3	18,7
Totale	16	100,0

Fonte: Eurispes.

Prima di approfondire il tema del rinvio ad altra udienza è opportuno accennare alla tipologia di rito processuale applicato che si è celebrato nell'89,2% dei casi con rito ordinario, mentre solo il 5,4% dei processi è stato definito con patteggiamento così come con rito abbreviato (5,4%).

È il caso di sottolineare che il monitoraggio non ha avuto ad oggetto la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, momenti ordinariamente deputati alla scelta dei riti alternativi. Vero è, tuttavia, che la grande maggioranza dei processi celebrati davanti al tribunale monocratico non prevede l'udienza preliminare e, pertanto, evidente è lo scarso ricorso, da parte degli imputati, ai riti alternativi nei processi con citazione diretta a giudizio.

TABELLA 7**Rito processuale**

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Rito processuale	V.A.	%
Ordinario	414	89,2
Rito abbreviato	25	5,4
Patteggiamento	25	5,4
Totale	464	100,0

Fonte: Eurispes.

Approfondendo il discorso riguardante i processi che subiscono rinvio ad altra udienza (che come si è visto, costituiscono il 55,2% del totale), risulta che ben il 25% dei processi subisce rinvio per omessa o irregolare notifica all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio, a cui è da aggiungere l'1,6% per omessa o irregolare notifica alla persona offesa ed il 2,6% per omessa o irregolare notifica al difensore. Ciò significa che, nel complesso, quasi un terzo dei processi (29,2%) viene rinviato per una disfunzione della segreteria del PM (citazione diretta) o della cancelleria del G.I.P. (processi con udienza preliminare).

Cause di rinvio quali l'assenza del giudice titolare (4,2%), problemi tecnologici (9,4%), carico del ruolo di udienza (3,6%) o precarietà del collegio (1%), per un totale del 18,2%, sono, all'evidenza, dovute al malfunzionamento dell'ufficio del giudice (cancelleria ma anche organizzazione del lavoro dei magistrati).

La seconda causa di rinvio in termini percentuali (18,2%), a differenza delle precedenti, è del tutto fisiologica ed è da imputare ad una strategia organizzativa degli uffici giudiziari, diffusa a livello nazionale e conosciuta come "udienza filtro":

si tratta della prima udienza deputata alla soluzione delle questioni preliminari e/o all'ammissione dei mezzi di prova, con rinvio ad altra udienza per l'istruttoria dibattimentale ed il prosieguo. A Brescia, dove l'udienza di smistamento fu introdotta su proposta della Camera Penale con un accordo con il Tribunale e la Procura, questo strumento è stato formalmente ed unilateralmente abolito, alcuni anni or sono, dal Tribunale con l'accordo della Procura, ed è ora utilizzato, di fatto, solo da alcuni giudici. Tuttavia, tra gli avvocati del Foro di Brescia, permane la convinzione che la cosiddetta udienza "filtro" assicuri una migliore organizzazione dei ruoli di udienza ed un risparmio di tempo per tutte le parti processuali, nonché per i testimoni, altrimenti spesso costretti a presenziare all'udienza, stante la citazione, senza magari potere o dovere essere sentiti (per il ricorso dell'imputato, per esempio, a riti alternativi ovvero per rinvio stante l'ora tarda).

È opportuno sottolineare che solo il 4,2% dei processi viene rinviato per esigenze difensive (quali la valutazione della scelta del rito, la produzione di documenti etc.) e comunque altrettanto esigue sono le percentuali riferite al rinvio per legittimo impedimento del difensore (3,6%) o dell'imputato (1,6%).

Si può concludere quindi che a Brescia il dato più significativo quanto al profilo delle cause di rinvio dell'udienza di carattere generale, è quello del 18,2% di processi rinviati per cattivo funzionamento dell'ufficio del giudice (percentuale cui si perviene sommando i dati, sopra analizzati), che aumenta al 33,8% laddove si computino anche i processi che slittano "per discussione" (8,3%) o "per repliche" (7,3%), giustificazioni formali che, nella maggior parte dei casi, sono motivate dall'esigenza del tribunale di non esaurire il processo quel giorno, per esempio perché il giudice non può, per carico di lavoro, "incamerare" una nuova sentenza da dover poi motivare oppure – sempre a titolo di esempio – perché l'ora tarda non consente di proseguire l'udienza dal momento che non vi è più l'assistenza del personale di cancelleria. Se a ciò si aggiunge il dato relativo ai processi rinviati per disfunzioni della segreteria del PM o della cancelleria del G.I.P. nella notifica dell'atto introduttivo del giudizio, si nota che la maggior parte dei processi rinviati per sostanziale "incapacità del sistema".

Va sottolineata inoltre la percentuale relativa alle questioni processuali, incidenti per il 3,6%. Essa riguarda gli aspetti eminentemente tecnici che si dividono equamente tra richieste di riunione di procedimenti (28,6%), astensione per incompatibilità del giudice (28,6%), incompetenza (42,8%) (tabella 9).

TABELLA 8

Ragioni di rinvio di carattere generale

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Ragioni di rinvio di carattere generale	V.A.	%
Omessa o irregolare notifica all'imputato	48	25,0
Prima udienza per questioni preliminari e/o di sola ammissione prove	35	18,2
Problemi tecnico-logistici	18	9,4
Per discussione	16	8,3
Per repliche	14	7,3
Per assenza del Giudice titolare	8	4,2
Tentativo di conciliazione	9	4,7
Questioni processuali	7	3,6

Per legittimo impedimento del difensore	7	3,6
Carico del ruolo	7	3,6
Esigenze difensive	8	4,2
Omessa o irregolare notifica al difensore	5	2,6
Per legittimo impedimento dell'imputato	3	1,6
Omessa o irregolare notifica alla parte offesa	3	1,6
Precarietà del collegio	2	1,0
Assenza del PM titolare	0	0,0
Non risposta	2	1,1
Totale	192	100,0

Fonte: Eurispes.

TABELLA 9

Questioni processuali

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Questioni processuali	V.A	%
Riunione	2	28,6
Astensione/Incompatibilità	2	28,6
Incompetenza	3	42,8
Totale	7	100,0

Fonte: Eurispes.

L'indagine ha consentito di far emergere l'incidenza, tra le cause di rinvio dell'udienza penale, di circostanze "proprie dell'istruttoria dibattimentale", che si verificano – una volta che il processo ha potuto regolarmente incardinarsi e l'istruttoria dibattimentale è stata dichiarata aperta – nel corso o al termine della stessa.

La prima ragione di rinvio dell'istruttoria è l'assenza dei testimoni citati dal Pubblico Ministero per il 50%, seguita dal 18,8% di testimoni indicati sempre dal PM e dallo stesso non citati, ai quali si contrappone, invece, una particolarmente esigua percentuale di assenza dei testimoni citati dalla difesa (l'1,5%) mentre in nessuno dei casi esaminati si è determinato un rinvio imputabile all'omessa citazione dei testimoni da parte della difesa.

Gli ulteriori dati percentuali emergenti dalla tabella 10, pari al 9,4% di rinvii per prosecuzione dell'istruttoria e 20,3% per integrazione della prova per fini processuali, sono, invece, del tutto fisiologici, testimoniando, il primo, che in quell'udienza si è esaurita l'attività istruttoria programmata; il secondo che si è ritenuto necessario integrare le prove assunte.

A questo proposito, lo strumento dell'integrazione istruttoria di cui all'articolo 507 C.p.p. è utilizzato nella maggior parte dei casi su iniziativa del giudice (il 63,6%), per il 27,3% su impulso difensivo e solo nel 9,1% dei casi su richiesta del PM.

TABELLA 10

Ragioni di rinvio proprie dell'istruttoria dibattimentale

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Ragioni di rinvio proprie dell'istruttoria dibattimentale	V.A.	%
Per assenza dei testi citati dal PM	32	50,0
Per omessa citazione testi PM	12	18,8
Per integrazione prova per fini processuali	13	20,3
Per prosecuzione della istruttoria	6	9,4
Per assenza dei testi citati dalla difesa	1	1,5
Per omessa citazione testi della difesa	0	0,0
Totale	64	100,0

Fonte: Eurispes.

TABELLA 11

507 CCP

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

507 CCP	V.A.	%
Disposto d'ufficio	7	63,6
Disposto su richiesta della difesa	3	27,3
Disposto su richiesta del PM	1	9,1
Totale	11	100,0

Fonte: Eurispes.

L'ulteriore approfondimento dell'indagine è illuminante, in quanto solo in una minoranza di casi il Giudice ha condannato il teste assente al pagamento della prevista sanzione pecuniaria, unitamente o meno all'averne disposto l'accompagnamento coattivo.

In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM nel 46,9% dei casi si tratta di operatori di polizia giudiziaria.

TABELLA 12

In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM - Polizia giudiziaria

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Risposte	Polizia giudiziaria	
	V.A.	%
Si	15	46,9
No	14	43,8
Non risposta	3	9,3
Totale	32	100,0

Fonte: Eurispes.

La sanzione viene irrogata nel 15,6%.

TABELLA 13**In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM - Irrogata sanzione**

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Risposte	Irrogata sanzione	
	V.A.	%
Si	5	15,6
No	27	84,4
Totale	32	100,0

Fonte: Eurispes.

Anche l'accompagnamento coattivo viene disposto solo per il 15,6% dei casi.

TABELLA 14**In caso di rinvio dell'udienza per assenza dei testi citati dal PM - Disposto accompagnamento coattivo**

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Risposte	Disposto accompagnamento coattivo	
	V.A.	%
Si	5	15,6
No	27	84,4
Totale	32	100,0

Fonte: Eurispes.

Da ultimo, quanto al 41,4% processi che giungono a sentenza, i dati indicano che nel 29,2% dei casi si tratta di pronunce di assoluzione, nel 54,7% di condanne e nel 13,5% di estinzione del reato.

TABELLA 15**Sentenza**

Anno 2008

Valori assoluti e percentuali

Sentenza	V.A.	%
Assoluzione	56	29,2
Condanna	105	54,7
Estinzione del reato	26	13,5
Altro	5	2,6
Totale	192	100,0

Fonte: Eurispes.

Tra i motivi principali che determinano l'estinzione del reato, appare significativa la percentuale relativa alla prescrizione (46,2%) e alla remissione di querela (23,1%). Meno significativa l'incidenza dell'oblazione (15,4%).

TABELLA 16

Tipologia estinzione del reato
Anno 2008
Valori assoluti e percentuali

Tipologia estinzione del reato	V.A.	%
Remissione di querela	6	23,1
Prescrizione del reato	12	46,2
Oblazione	4	15,4
Altro	3	11,5
Non risposta	1	3,8
Totale	26	100,0

Fonte: Eurispes.